

	 PORTO ANTICO DI GENOVA	REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO	RPT_02_PAdG	Rev_2
Genova 06/12/2023		Porto Antico di Genova SpA	Pag. 1 di 17	

Allegato B al contratto di ormeggio



REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO

 PORTO ANTICO DI GENOVA	REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO	RPT_02_PAdG	Rev_2
Genova 06/12/2023	Porto Antico di Genova SpA	Pag. 2 di 17	

Sommario

PREMESSA.....	3
Ambito di Applicazione e Definizioni	4
Accesso via terra alle aree portuali di Marina Fiera Genova nelporto di Genova.....	4
Art. 2 Accesso e parcheggio veicoli:	4
Navigazione e norme di comportamento all'interno dello specchio acqueo, pontili e banchine di Marina Fiera Genova.	6
Art. 3 Ormeggio, entrata e uscita da Marina Fiera Genova nel porto di Genova	6
Particolari Prescrizioni, divieti e norme comportamentali	8
Art. 4 Attività di Manutenzione dell'imbarcazione	8
Art. 5 Disposizioni comportamentali all'interno dell'Area.....	8
Risarcimento danni e Penali.....	9
Art. 6 Penali	9
Norme Antinquinamento e Antincendio	10
Art. 7 Smaltimento rifiuti	10
Art. 8 Norme Antinquinamento	10
Art. 9 Norme Antincendio	10
Art. 10 Norme Gestione emergenze.....	11
Art. 11 ALLERTE METEO DISPOSIZIONI SPECIFICHE	11

 PORTO ANTICO DI GENOVA	REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO	RPT_02_PAdG	Rev_2
Genova 06/12/2023	Porto Antico di Genova SpA	Pag. 3 di 17	

PREMESSA

Si precisa che:

L'Utente è e rimane custode ed esclusivo responsabile dell'Imbarcazione, compresi gli accessori, le pertinenze e il contenuto, anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Lo scopo del presente documento è quello di garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti di Marina Fiera Genova.

Il mancato rispetto del presente documento può essere oggetto di sanzioni da parte degli organidi controllo preposti nonché di revoca/rescissione del contratto di ormeggio.

In ragione della fase di profonda trasformazione delle aree del compendio di cui Marina Fiera Genova fa parte le planimetrie di riferimento indicate nel presente regolamento potrebbero subire variazioni in ragione di molteplici fattori anche non prevedibili alla data di emissione dello stesso, che potrebbero anche rendere indisponibili alcune porzioni di marina. Restano tuttavia ferme ed individuate le funzioni rappresentate. Sarà cura della Direzione del Porto aggiornare il presente regolamento in termini grafici quando necessario e/o possibile e comunque informare gli utenti delle eventuali intervenute variazioni.

 PORTO ANTICO DI GENOVA	REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO	RPT_02_PAdG	Rev_2
Genova 06/12/2023	Porto Antico di Genova SpA	Pag. 4 di 17	

Ambito di Applicazione e Definizioni

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla Marina Fiera Genova, attualmente in concessione a: “Porto Antico di Genova SpA” meglio rappresentata nella planimetria allegata al presente documento come sua parte integrante (Planimetria Allegato I).

Porto Antico di Genova SpA, e qualsiasi utente nell’ambito di Marina Fiera Genova nel porto di Genova, sono obbligati all’osservanza del presente Regolamento, delle norme del Codice della Navigazione, nonché delle ordinanze emanate dagli organi competenti. A titolo esemplificativoe non esaustivo si riporta:

Ordinanza Capitaneria di Porto di Genova n° 139/2017 “Disciplina della navigazione nell’ambito del porto di Genova.

Si intende all’interno del presente documento:

- Unità da Diporto: “Ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto”.
- “Comandante unità da diporto”: chiunque, in possesso dei requisiti di legge, sia al comando di una unità da diporto.
- Ormeggiatori: Gli ormeggiatori incaricati da Porto Antico di Genova SpA.
- Consulente commerciale per la gestione ormeggi: Referente incaricato dalla Società Porto Antico di Genova SpA per l’assegnazione e la gestione dei posti barca.
- Utente: persona fisica o giuridica che usufruisce in modo permanente (“Utente a Lungo Termine”) e/o temporaneo (“Utente a Breve Termine”) del posto barca, o che comunque si trova, a qualsiasi titolo o ragione, all’interno dell’area portuale.

Accesso via terra alle aree portuali di Marina Fiera Genova nel porto di Genova.

Art. 1 Accesso Pedonale: l’accesso al piazzale, alle banchine e ai pontili galleggianti è riservato agli utenti, ai loro ospiti nonché agli equipaggi e al personale tecnico di servizio autorizzato.

Art. 2 Accesso e parcheggio veicoli:

- 1) L’ingresso e il parcheggio dei veicoli all’area sono consentiti ai titolari del contratto di ormeggio, autorizzati dal Concessionario Porto Antico di Genova SpA mediante il rilascio di apposito titolo di apertura della barriera meccanica.
- 2) Tutti veicoli dovranno procedere all’interno dell’area a “passo d’uomo” o comunque a velocità non superiore ai 10 Km/h



 PORTO ANTICO DI GENOVA	REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO	RPT_02_PAdG	Rev_2
Genova 06/12/2023	Porto Antico di Genova SpA	Pag. 5 di 17	

3) E' consentita la sosta ai mezzi autorizzati nelle aree:

- Banchina C Autoveicoli e motocicli dei soli utenti
- Piazzale Autoveicoli e motocicli
- Banchina E: esclusivamente autoveicoli e motocicli da collocarsi lungo i cigli della banchina lasciando sempre libero il passaggio in corrispondenza delle passerelle galleggianti esistenti nonché le corsie centrali della banchina medesima.

- a) E' vietato parcheggiare i mezzi al di fuori delle aree definite ed indicate in planimetria. (Si rammenta che, se il mancato rispetto di tale divieto dovesse intralciare un eventuale intervento/transito dei mezzi di soccorso, il contravventore sarà tenuto a risponderne personalmente nei modi e sedi Legali opportuni.)
- b) Sui pontili galleggianti è vietato l'accesso con qualsiasi mezzo motorizzato, con velocipedi o altri veicoli (es. biciclette, pattini, monopattini, skateboard, segway o bighe elettriche)
- c) E' vietato tenere nelle vetture parcheggiate materiali e/o sostanza infiammabili, animali o oggetti la cui presenza per qualsiasi ragione possa costituire pericolo.
- d) E' vietata la sosta di veicoli, anche se autorizzati, nel caso in cui i posti regolari a disposizione siano esauriti.
- e) La sosta continuata dei veicoli per una durata superiore ai 7 giorni dovrà essere comunicata tramite formale richiesta al consulente commerciale della società Porto Antico di Genova SpA.

4) E' consentito l'accesso agli animali domestici purché siano sempre tenuti al guinzaglio e siano messe in atto efficaci misure atte ad impedirne la discesa dall'imbarcazione su cui sono eventualmente ospitati.


- a) Il padrone dell'animale deve prendere ogni precauzione al fine di evitare che la presenza dell'animale possa rappresentare molestia o pericolo per gli utenti.
- b) Anche in coerenza con le vigenti ordinanze in materia, il padrone dell'animale dovrà essere sempre munito di apposita paletta e sacchetto per la raccolta delle deiezioni nonché impedire che l'animale possa espletare le stesse sulle colonnine di banchina.

 PORTO ANTICO DI GENOVA	REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO	RPT_02_PAdG	Rev_2
Genova 06/12/2023	Porto Antico di Genova SpA	Pag. 6 di 17	

Navigazione e norme di comportamento all'interno dello specchio acqueo, pontili e banchine di Marina Fiera Genova.

Art. 3 Ormeggi, entrata e uscita da Marina Fiera Genova nel porto di Genova

Per doverosa ed opportuna conoscenza si riporta in planimetria, conformemente a quanto già definito all'Art. 9 comma 2.1 dell'Ordinanza CP 139/2017, la rotta per le unità da diporto, da seguire per il raggiungimento e l'uscita da Marina Fiera Genova nel Porto di Genova.



- 1) Fermo restando quanto disciplinato dall'Ordinanza n. 139/2017 emanata dalla Capitaneria di Porto di Genova, si specifica e ribadisce quanto segue:
 - a) Tutti i comandanti delle unità diporto, nel caso desiderino l'assistenza all'ormeggio, dovranno farne richiesta agli ormeggiatori mediante radio VHF canale 69, (Chiamata: "MARINA FIERA GENOVA - MARINA FIERA GENOVA - MARINA FIERA GENOVA_da imbarcazione NOME) prima di accedere allo specchio acqueo di Marina Fiera Genova. Nel caso in cui gli ormeggiatori fossero impegnati, i comandanti dovranno attendere in "stand-by" fuori dallo specchio acqueo della nuova darsena sino al ricevimento dell'autorizzazione all'ingresso.
 - b) La velocità all'interno del Porto Turistico NON deve superare i 3 Nodi.
 - c) Le manovre di ormeggio dovranno essere eseguite con motori al minimo e nel massimo rispetto dei criteri di sicurezza, prudenza. E buona tecnica.

 PORTO ANTICO DI GENOVA	REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO	RPT_02_PAdG	Rev_2
Genova 06/12/2023	Porto Antico di Genova SpA	Pag. 7 di 17	

- 2) L'assegnatario dell'ormeggio non può in alcun caso anche a titolo gratuito cedere, o sublocare ad altri l'occupazione dell'ormeggio assegnato.
- 3) E' vietato lo scambio di ormeggio tra assegnatari.
- 4) La mancata osservanza delle presenti disposizioni può comportare, previa diffida, la revoca del contratto di ormeggio.
- 5) In caso di abbandono dell'ormeggio per più di 48h, il titolare del contratto dovrà darne notizia al consulente commerciale del Porto Turistico. Si ribadisce che l'utente non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme versate per il periodo di mancato utilizzo dell'ormeggio.
- 6) L'impianto di ormeggio di prua, di proprietà della società Porto Antico di Genova SpA, è costituito da: catena, cima d'ormeggio, trappa. E' fatto tassativo divieto di modificare o intervenire sull'impianto. Ogni eventuale danno o modifica non autorizzata il cui ripristino richieda l'intervento dei sommozzatori, verrà addebitato a carico del titolare del contratto di ormeggio.
- 7) Le cime di ormeggio di poppa dell'unità da diporto dovranno essere fissate alle bitte rientranti nello specchio d'acqua del posto barca assegnato fatta eccezione per stesura temporanea cime di rinforzo o traversini in condizioni meteo marine avverse.
- 8) Gli ormeggi dell'imbarcazione dovranno sempre essere efficacemente cazzati in modo da garantire il corretto stazionamento dell'imbarcazione senza che la stessa possa arrecare danno alle altre imbarcazioni e/o alle strutture.
- 9) Le unità da diporto che intendano entrare e/o sostare all'interno del Porto Turistico devono essere in perfetto stato di efficienza per la sicurezza della navigazione dello stazionamento (impianti di bordo) nonché essere in regola con le prescrizioni definite dalla competente Autorità Marittima e le prescrizioni degli Enti di classificazione.
- 10) Nel caso in cui un'imbarcazione si trovi in condizioni di trascuratezza e abbandono talida compromettere il galleggiamento e/o la sicurezza delle imbarcazioni vicine, e la PortoAntico di Genova SpA non riceva rapido, tempestivo e funzionale riscontro da parte del proprietario, verrà disposto lo spostamento in secca dell'imbarcazione o il rimessaggio in altra zona del porto a spese del proprietario.
- 11) Tutte le imbarcazioni ormeggiate, dovranno disporre di idoneo ed efficiente impianto di protezione da correnti galvaniche.
- 12) Tutte le imbarcazioni all'ormeggio dovranno sempre essere munite in modo sufficiente e adeguato di parabordi su ambo le murate.
- 13) Le spine e gli impianti elettrici di collegamento alle colonnine dovranno essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e disporre delle caratteristiche rispondenti alle attuali e norme vigenti.
- 14) Qualora si verifichi "lo scatto" dell'interruttore di protezione della colonnina per eccesso di carico o malfunzionamento dell'impianto di bordo, l'intervento del personale tecnico abilitato sarà addebitato al titolare del contratto del posto barca.

 PORTO ANTICO DI GENOVA	REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO	RPT_02_PAdG	Rev_2
Genova 06/12/2023	Porto Antico di Genova SpA	Pag. 8 di 17	

Particolari Prescrizioni, divieti e norme comportamentali

Art. 4 Attività di Manutenzione dell'imbarcazione

- 1) E' fatto divieto di eseguire a bordo, e all'interno dell'area in concessione alla società Porto Antico di Genova SpA, qualsiasi attività o lavorazione assimilabile alle "attività di cantiere" o che comunque possano rappresentare un rischio per l'ambiente e la sicurezza nonché molestia per gli utenti.
- 2) L'alaggio e il varo di imbarcazioni/moto d'acqua etc. dovrà prevedere specifica richiesta alla direzione del porto e il tassativo rispetto delle specifiche indicazioni che verranno fornite.
- 3) E' fatto assoluto divieto di trasportare, imbarcare, sbarcare detenere o travasare qualsiasi genere di prodotto chimico o merce pericolosa.
- 4) E' fatto divieto di utilizzo di fiamme libere di qualsiasi genere e in qualsiasi posizione.
- 5) E' fatto divieto di utilizzo delle manichette dell'acqua dolce, prive di dispositivo di blocco dell'erogazione. (es. Pistole).

Art. 5 Disposizioni comportamentali all'interno dell'Area

- 1) La bordatura di pontile o banchina, corrispondente a ogni posto barca dovrà sempre mantenuta sgombra di qualsiasi oggetto e in condizioni tali da consentire agli ormeggiatori l'assoluta fruibilità dell'area in totale sicurezza.
- 2) Le Operazioni di connessione e sconnessione del cavo elettrico di banchina dovranno sempre seguire la seguente sequenza:
 - 1 collegamento del cavo a bordo
 - 2 collegamento del cavo alla colonnina
 - 3 azionamento sezionatore esterno della presa collocato sulla colonnina.
L'operazione di scollegamento dovrà seguire la stessa sequenza in ordine inverso.
- 3) E' fatto divieto all'utente di aprire le colonnine e operare sugli interruttori di quadro.
- 4) Per ragioni di sicurezza e manutenzione delle aree, è fatto divieto per tutti gli utenti di svolgere attività sportive (es. jogging) su tutte le banchine, e pontili.
- 5) E' fatto divieto di compiere qualsiasi azione che possa compromettere la sicurezza del Porto Turistico e degli operatori o arrecare disturbo agli utenti.
- 6) E' fatto divieto di immersione o balneazione e pesca all'interno del Porto.
- 7) E' fatto divieto di utilizzo di apparecchi per riprese aeree (es. droni) salvo espressa autorizzazione di Porto Antico di Genova SpA e ferme le prescrizioni di legge a tali fini.
- 8) E' richiesta da parte degli utenti una condotta rispettosa in linea con le norme di "buon comportamento" della usuale convivenza civile..

 PORTO ANTICO DI GENOVA	REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO	RPT_02_PAdG	Rev_2
Genova 06/12/2023	Porto Antico di Genova SpA	Pag. 9 di 17	

Risarcimento danni e Penali

Art. 6 Penali

A titolo identificativo e non esaustivo si riportano di seguito gli importi che verranno contestualmente fatturati all'utente in caso di danni, inadempienze al contratto o al presente regolamento:

- 1) Avvolgimento/inceppamento sull'elica o deriva, della trappa di ormeggio di prua durante le manovre di uscita e ingresso dal posto barca: intervento subacquei per il ripristino € 150,00 + IVA.
- 2) Necessità di spostamento/traino dell'imbarcazione tramite gommoni all'interno dello specchio acqueo in concessione a Porto Antico di Genova: € 80,00 + IVA per imbarcazioni di lunghezza pari o inferiore a 10 Metri. Per imbarcazioni di lunghezza maggiore verranno fatturati gli importi richiesti dalle aziende specializzate che verranno incaricate.
- 3) Accesso con (Motoveicoli, autoveicoli furgoni, etc.) su pontili Galleggianti. In caso di inottemperanza a tale divieto, Porto Antico di Genova si riserva di applicare all'utente una sanzione forfettaria pari a € 500,00 + IVA e costi di legge per ogni violazione.
- 4) Modificare in qualsivoglia maniera le aree antistanti l'ormeggio senza preventiva autorizzazione di Porto Antico di Genova. In caso di inottemperanza a tale divieto, Porto Antico di Genova si riserva di applicare all'utente una sanzione forfettaria paria € 500,00 + IVA e costi di legge.
- 5) Occupazione non autorizzata di spazi di banchina antistanti l'ormeggio con tenders, involucri, stocaggi o elementi simili: 400,00 € + IVA.
- 6) Interventi di svuotamento di sentine o simili € 100,00 + IVA.
- 7) si ribadisce che: Come da accordi contrattuali, l'utente, in occasione del Salone Nautico di Genova, ha l'obbligo di liberare il posto barca secondo le modalità e termini previsti nel contratto di ormeggio, e a condurre l'imbarcazione al di fuori dello specchio acqueo in concessione a Porto Antico di Genova (così come definito in planimetria). Porto Antico di Genova Spa ha diritto di attivare le azioni giudiziali, anche cautelari, meglio ritenute, qualora l'utente entro la data e l'ora indicate/comunicate da Porto Antico di Genova Spa non abbia proceduto a liberare l'ormeggio dall'imbarcazione. A tal fine, come indicato in contratto, l'Utente ha dichiarato di essere stato informato di aver compreso che la mancata liberazione dell'ormeggio dall'imbarcazione costituisce evento che pregiudica in modo immediato ed irreparabile l'allestimento/svolgimento del Salone Nautico, sotto ogni profilo. Inoltre, sempre come previsto dal contratto, nel caso in cui l'utente non adempia all'obbligo di liberare l'ormeggio entro la data e l'ora indicate/comunicate da Porto Antico di Genova Spa, è tenuto anche al pagamento di una penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., di importo pari ad al 15% del corrispettivo complessivo dovuto per l'ormeggio applicata per ogni singolo giorno di inadempimento/ritardo, fatto salvo il diritto di Porto Antico di Genova Spa al risarcimento del maggior danno.

 PORTO ANTICO DI GENOVA	REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO	RPT_02_PAdG	Rev_2
Genova 06/12/2023	Porto Antico di Genova SpA	Pag. 10 di 17	

Norme Antinquinamento e Antincendio

Art. 7 Smaltimento rifiuti

All'interno dell'area sono stati attrezzati e definiti apposti bidoni di raccolta differenziata dei rifiuti; è fatto pertanto obbligo di rispettare i principi di differenziazione dei rifiuti e il relativo corretto smaltimento nei bidoni specifici. È vietato depositare presso i bidoni rifiuti ingombranti, e/oqualsiasi genere di rifiuto speciale, pericoloso o inquinante es: (batterie, olii, vernici, combustibile)

Art. 8 Norme Antinquinamento

- 1) In caso di sversamento in mare o all'interno dell'area, di idrocarburi o di altre sostanze nocive per l'ambiente, il responsabile dovrà darne immediata informazione agli ormeggiatori e al consulente commerciale della società Porto Antico di Genova SpA che informeranno tempestivamente la Direzione di Porto Antico e l'autorità marittima.
- 2) Il deposito o l'abbandono da parte di sostanze o materiali nocivi per l'ambiente sarà tempestivamente comunicato e segnalato all'Autorità Marittima e il responsabile denunciato alle autorità competenti.
- 3) È fatto divieto di conservare a bordo contenitori di carburante non omologati per tali scopo, ed è comunque vietato il travaso di carburante all'interno dell'area.
- 4) Si prescrive una puntuale, diligente e attenta verifica dello stato delle sentine dell'imbarcazione. Nel caso in cui si dovesse riscontrare la presenza di sostanze nocive per l'ambiente (Olii, idrocarburi) l'utente dovrà informare tempestivamente il personale del porto, disattivare le sentine per evitare lo sversamento in mare e contattare immediatamente, a propria cura e spese, il personale tecnico per il ripristino della causa della fuoriuscita e la bonifica delle sentine.

Art. 9 Norme Antincendio

- 1) Tutte le imbarcazioni dotate di motori a benzina entrobordo o entrofuoribordo dovranno areare in modo naturale o meccanico il vano motore e le sentine prima di ogni accensione del motore.
- 2) In caso di incendio a bordo sia il personale della stessa imbarcazione sia quello delle imbarcazioni vicine, dovranno tempestivamente adoperarsi ove possibile e intervenire immediatamente avvisando il pronto intervento.
- 3) È fatto tassativo divieto di ostacolare, coprire manomettere le colonnine antincendio.
- 4) Si ribadisce il divieto di utilizzare per qualsiasi attività fiamme libere a bordo e in tutta l'area

 PORTO ANTICO DI GENOVA	REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO	RPT_02_PAdG	Rev_2
Genova 06/12/2023	Porto Antico di Genova SpA	Pag. 11 di 17	

Art. 10 Norme Gestione emergenze.

- 1) Le banchine e i pontili sono dotati di appositi sistemi di recupero “uomo a mare” che non dovranno mai essere spostati, ostruiti o utilizzati se non in caso di emergenza.
- 2) In caso di caduta “uomo a mare” ogni utente presente è tenuto a intervenire tempestivamente conformemente alle proprie conoscenze, capacità e mezzi per agevolare la risalita a terra di colui che è caduto e darne tempestiva comunicazione agli organi di primo intervento.
- 3) In caso di situazioni di emergenza che richiedano l’abbandono dell’area, ove possibile, transitare sempre sui pontili galleggianti in modo da lasciare il libero passaggio sulle banchine di cemento ai mezzi di soccorso.

Art. 11 ALLERTE METEO DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1) In caso di condizioni meteo avverse:

- Allerte meteo emanate dalla Protezione Civile
- Avvisi di burrasca emanati dal Ministero della Difesa
- Previsioni meteo marine avverse a partire dal grado 6 della scala Beaufort
L’utente dovrà garantire, con maggiore scrupolosità, una preventiva messa in sicurezza dell’imbarcazione, che consiste nel:
 - Verificare lo stato delle batterie e il corretto funzionamento delle pompe di sentina
 - Raddoppiare gli ormeggi di poppa e ove possibile tirare dei “traversini”
 - Provvedere al corretto rizzaggio degli oggetti in coperta che potrebbero essere sollevati dal vento e rappresentare un pericolo per persone e/o cose.
 - Garantire la sicurezza delle vele dell’imbarcazione armate su rolla fiocco rolla randa in modo che non possano aprirsi subendo l’effetto del vento.
 - Verificare lo stato dei parabordi e se necessario aggiungerne ulteriori.
 - Collegare le imbarcazioni dall’alimentazione 220v di banchina (ove lo statodi carica delle batterie possa ragionevolmente consentire il corretto funzionamento delle pompe di sentina con forti piogge)

Ferme restando eventuali particolari disposizioni emanate dalla protezione Civile e/o dall’Autorità Portuale, in caso di condizioni meteo avverse in atto, l’accesso alle banchine ai pontili sarà consentito all’utente solo previa comunicazione della propria presenza agli ormeggiatori e al solo fine di monitorare lo stato e gli ormeggi e dell’imbarcazione.

Sono vietati:

- L’abbandono del porto con l’imbarcazione
- L’arrivo all’ormeggio con l’imbarcazione (fatta eccezione per eventuali e particolari situazioni che dovranno essere preventivamente annunciate e condivise con la direzione del porto e le Autorità competenti).
- L’accesso a bambini, animali.
- L’accesso, la sosta di veicoli o persone in tutta l’area prospiciente la diga di levante.
- Il transito nelle aree con moto, scooter, biciclette o monopattini.

 PORTO ANTICO DI GENOVA	REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO TURISTICO	RPT_02_PAdG	Rev_2
Genova 06/12/2023	Porto Antico di Genova SpA	Pag. 12 di 17	

Si ribadisce che nel caso in cui non venissero rispettate le norme comportamentali definite all'interno del presente regolamento, o comunque vengano ripetutamente segnalati da altri utenti comportamenti tali da ledere la sicurezza, la tranquillità e il decoro del "marina" il concessionario Porto Antico di Genova SpA avrà insindacabile diritto di allontanare l'utente e revocarne il contratto di ormeggio.

CONTATTI UTILI:

- Assistenza all'ormeggio: [**VHF Canale 69**](#)
- Segnalazioni agli ormeggiatori:
 - [Darsena Esterna](#): Tel. +39 3485415856
 - [Darsena Interna](#): Tel. +39 3401132999
- Contratti ormeggi: Sig. Ugo Musso +393480078396
- Mail: commerciale.darsena@portoantico.it
- Presidio Notturno / Vigilanza/Segnalazioni: +39 3485415856 / +39 3401132999

Porto Antico di Genova SpA
Ing. Corrado Brigante